

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONGIORNO, ANGELA NAPOLI, BARBARO, BOCCHINO,
BRIGUGLIO, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, GRANATA,
MURO, PERINA, RAISI, RUBEN**

Disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, alle cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali, nonché limiti all'assunzione di incarichi di Governo

Presentata il 3 luglio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha un obiettivo ben definito: introdurre una disciplina di diretta efficacia in materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo.

È noto che l'articolo 17 del disegno di legge in materia di lotta alla corruzione, approvato dal Senato della Repubblica e, poi, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 2156-B), reca una delega al Governo in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo per effetto di sentenze

definitive di condanna per delitti non colposi.

Si è ritenuto di prendere le mosse da questa delega ribadendo la garanzia della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), operando al contempo una scelta più rigorosa in materia di presupposti dell'incandidabilità. A tale fine è stato previsto che, in caso di sentenza di condanna irrevocabile, l'incandidabilità alla carica di deputato o di senatore debba ricollegarsi alla sola gravità astratta del de-

litto, avuto riguardo alla pena edittale massima prevista per l'illecito penale.

La proposta di legge sancisce, infatti, l'incandidabilità per tutti coloro che — indipendentemente dalla pena irrogata — hanno riportato una condanna definitiva per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Tale formulazione permette non solo di ricomprendere illeciti che destano maggiore allarme sociale, ma anche di includere taluni delitti contro il patrimonio e reati societari che sarebbero rimasti fuori dalla disciplina enunciata nella delega.

A ben vedere, garantismo e rigore nell'applicazione della legge sono concetti non certo confliggenti.

Chi propugna il garantismo vuole che sia riconosciuto a chiunque il diritto di difendersi in modo pieno: ciò implica non solo che l'imputato sia considerato innocente fino all'intervento di una sentenza definitiva di condanna, ma che il « giusto processo » si svolga nel contraddittorio, in condizioni di parità tra le parti, di fronte ad un giudice terzo (articolo 111 della Costituzione).

Crederne nel garantismo non significa, però, rinnegare il diritto dello Stato a impiegare efficaci misure di contrasto all'illegalità.

Ecco perché si è ritenuto di dilatare l'area dei reati che, in caso di condanna irrevocabile, determinano l'incandidabilità: obiettivo della proposta di legge è impedire l'accesso alle cariche di deputato e di senatore — come pure ad altre cariche elettive o di governo — a coloro che si sono macchiati di gravi delitti e che sono stati riconosciuti colpevoli all'esito di un regolare processo.

L'incandidabilità è stata, altresì, prevista per coloro che risultano destinatari di misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo.

L'incandidabilità deve evidentemente operare anche laddove sia sopravvenuta nei confronti di coloro che sono già stati eletti o già ricoprono la carica e determinarne la decadenza.

L'articolo 1 della proposta di legge disciplina l'incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore.

Il comma 1 introduce l'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di seguito « testo unico », stabilendo l'incandidabilità — e comunque l'impossibilità di ricoprire la carica di deputato — per coloro che, indipendentemente dalla pena inflitta, hanno riportato una condanna definitiva per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Si tratta di previsione maggiormente rigorosa rispetto a quanto enunciato dalla delega, poiché — come già evidenziato — l'incandidabilità viene sganciata dalla pena che il giudice riterrà di applicare in concreto.

L'incandidabilità è prevista anche per coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il comma 2 del nuovo articolo 6-*bis* fa comunque salve le disposizioni del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici. Com'è noto, l'interdizione (articolo 28 del codice penale) produce una serie di effetti ulteriori e distinti rispetto alla privazione del diritto di elettorato o di eleggibilità.

Il comma 3 stabilisce la durata dell'incandidabilità, che è pari al doppio di quella prevista per l'interdizione dai pubblici uffici in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della disposizione.

In ogni caso, l'incandidabilità è efficace fino alla conclusione della legislatura in corso al momento in cui essa viene a scadenza. Non è, pertanto, possibile subentrare a parlamentari cessati dalla carica oppure partecipare a elezioni suppletive nella legislatura nel corso della quale si è stati destinatari della misura dell'incandidabilità.

Il comma 4 del nuovo articolo 6-*bis* prevede che, per tutti gli effetti disciplinati dall'articolo, il cosiddetto « patteggiamento » (applicazione della pena su richiesta) sia equiparato alla condanna. Attraverso tale parificazione si produrrà l'effetto dell'incandidabilità anche nell'ipotesi in cui la pena patteggiata non superi i due anni di pena detentiva. Com'è noto, l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, prevede che la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, quando la pena irrogata a seguito di patteggiamento non supera i due anni, non comporta l'applicazione di pene accessorie. È stato, pertanto, chiarito — onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo — che l'applicazione della pena su richiesta non comporti alcuna deroga in materia di incandidabilità.

Il comma 5 reca una precisazione espressa rispetto a quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale. Com'è noto, il primo comma dell'articolo 166 stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Onde evitare equivoci interpretativi in ordine all'esatta qualificazione dell'incandidabilità, si prevede che l'eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena non esclude l'incandidabilità; pertanto, quest'ultima dispiega comunque i suoi effetti nei casi previsti dalla legge.

Il comma 6 del nuovo articolo 6-*bis* stabilisce che le sentenze e i provvedimenti definitivi, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati, per la pronuncia della decadenza, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale (il giudice dell'esecuzione).

Il comma 7 fa salve le ipotesi in cui è subentrata alla condanna la riabilitazione.

Il comma 8 reca una disposizione di salvaguardia: con l'incandidabilità viene meno anche il diritto di elettorato attivo.

Il comma 9 estende le disposizioni sull'incandidabilità anche a qualsiasi incarico che, per legge, deriva da elezione o nomina da parte di organi parlamentari

(Presidente, Assemblea, Ufficio di presidenza).

Il comma 10 fa salve le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza già vigenti.

Il comma 11 stabilisce che spetta alla Camera dei deputati — nel rispetto quindi dell'articolo 66 della Costituzione — dichiarare la nullità dell'elezione dei propri componenti per i quali — successivamente all'elezione — è stata rilevata la sussistenza di una condizione di incandidabilità.

Con l'introduzione dell'articolo 6-*ter* del testo unico è stabilito che la perdita delle condizioni di candidabilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Anche in tale evenienza spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'incandidabilità sopravvenuta.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge adegua conseguentemente la rubrica del capo II del titolo II del testo unico.

Il comma 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 20 del testo unico con l'espressa previsione dell'obbligo di presentazione, da parte dei candidati, della documentazione comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità.

Il comma 4 modifica l'articolo 22 del testo unico: l'ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, o nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere.

Il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge adegua la disciplina elettorale del Senato della Repubblica a quella della Camera dei deputati in materia di incandidabilità. A tale fine modifica l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, inserendo un nuovo comma 1-*bis*, in base al quale non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6-*bis* del testo unico.

Inoltre, si prevede che le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma

1 dell'articolo 6-*bis* del testo unico, emessi nei confronti di senatori in carica, siano comunicati, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, al Senato della Repubblica per la pronuncia della decadenza.

Si prevede, infine, espressamente che le disposizioni dell'articolo 6-*bis* del testo unico si applicano anche con riguardo alle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica e alla carica di senatore.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce l'istituto dell'incandidabilità con riguardo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, cui si applicano le stesse condizioni previste per i parlamentari nazionali.

A tale scopo, il comma 1 introduce l'articolo 4-*bis* della legge n. 18 del 1979, per effetto del quale le sentenze e i provvedimenti definitivi che determinano l'incandidabilità, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico, si applicheranno anche nei confronti dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi devono essere comunicati dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione all'Ufficio elettorale nazionale, che dichiara la decadenza del parlamentare e lo sostituisce con il primo dei non eletti (comma 2 del nuovo articolo 4-*bis*).

Il comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge introduce, all'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, l'obbligo per i candidati di dichiarare che non versano in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste.

Il comma 3 dell'articolo 2 modifica l'articolo 44 della legge n. 18 del 1979, prevedendo che il procedimento davanti al giudice, relativo alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, si applica anche alle condizioni di incandidabilità.

Il comma 4 adegua, di conseguenza, l'attività dell'Ufficio elettorale nazionale nel caso in cui debba comunicare al Parlamento europeo le surrogazioni decise a seguito della deliberazione in materia di incandidabilità.

L'articolo 3 della proposta di legge estende alle elezioni dei consigli regionali la medesima fattispecie di incandidabilità prevista per i deputati, in caso di condanna definitiva, modificando l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990:

la nuova lettera *b-bis*) del comma 1 aggiunge alle fattispecie già previste, l'incandidabilità collegata alla condanna definitiva per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

ai sensi del nuovo comma 1-*bis*, la durata dell'incandidabilità relativa alla nuova fattispecie della lettera *b-bis*) del comma 1 è equiparata a quella prevista per i deputati. È evidente che la nuova fattispecie di incandidabilità si pone in termini di specialità rispetto alle disposizioni vigenti e si applica laddove non ricorrano le diverse ipotesi normative già previste dallo stesso articolo 15.

L'articolo 4 della proposta di legge innova, come per le regioni, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali — (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando l'articolo 58, comma 1. Pertanto, introduce l'incandidabilità a seguito di condanna definitiva per tutti i delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni e inserisce il comma 1-*bis* sulla durata dell'incandidabilità. Anche in questo caso è evidente che la nuova fattispecie di incandidabilità si pone in termini di specialità rispetto alle disposizioni vigenti e si applica laddove non ricorrano le diverse ipotesi normative già previste dallo stesso articolo 58.

L'articolo 5 riguarda i limiti all'assunzione di incarichi di Governo. A tale fine, al comma 1, è previsto che non può ricoprire incarichi di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, chi si trova nelle condizioni di incandidabilità previste per i deputati. Gli incarichi di Governo interessati sono quindi i seguenti: Presidente del Consiglio

dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo.

Chiunque ricopre tali incarichi deve dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente.

In base al comma 2, spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato — già chiamata dalla legge a vigilare sulla sussistenza di situazioni di conflitti di interesse — esercitare i poteri attribuiti dalla legge per assicurare l'osservanza

delle disposizioni in materia di incandidabilità da parte dei titolari di incarichi di Governo.

Il comma 3 stabilisce, conseguentemente, che le sentenze e i provvedimenti definitivi che determinano l'incandidabilità per i deputati o per i senatori, emessi nei confronti di chi ricopre incarichi di Governo, sono comunicati, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis.* — 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Restano ferme le disposizioni del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici.

3. La durata dell'incandidabilità è pari al doppio di quella prevista per l'interdizione dai pubblici uffici dalla normativa vigente. In ogni caso, l'incandidabilità è efficace fino alla conclusione della legislatura in corso alla scadenza del suo termine di durata ai sensi del primo periodo.

4. Agli effetti del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a quella di condanna. La sentenza di applicazione della pena su richiesta, nei casi previsti dal presente articolo, comporta l'incandidabi-

lità anche quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva.

5. La sospensione condizionale della pena non si estende all'incandidabilità.

6. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 70 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

8. In ogni caso, con la sentenza di condanna da cui deriva l'incandidabilità il giudice dichiara che il condannato è privato anche del diritto di elettorato attivo.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, ai sensi di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

10. Restano ferme le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste da altre disposizioni di legge.

11. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti.

ART. 6-ter. — 1. La perdita delle condizioni di candidabilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati ».

2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: « Candidabilità ed eleggibilità ».

3. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-*bis* del presente testo unico ».

4. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quelli che non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-*bis* e di quelli che abbiano presentato dichiarazioni sostitutive non veritiere ».

5. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1 del citato articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale al Senato della Repubblica per la pronuncia della decadenza. Le disposizioni del citato arti-

colo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si applicano anche alle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica e alla carica di senatore ».

ART. 2.

(Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, emessi nei confronti di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono comunicati, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'Ufficio elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale dichiara, quindi, decaduto il parlamentare e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto ».

2. Al settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Deve altresì dichiarare che non versa in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge ».

3. Al primo comma dell'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « condizioni di » sono inserite le seguenti: « candidabilità, di ».

4. All'articolo 46 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « le controversie sulla » è inserita la seguente: « incandidabilità, ».

ART. 3.

(Incandidabilità alle cariche elettive e di governo delle regioni).

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

« *b-bis*) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.1.* La durata dell'incandidabilità di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 è pari alla durata prevista per l'incandidabilità dei deputati ai sensi dell'articolo *6-bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 4.

(Incandidabilità alle cariche elettive e di governo degli enti locali).

1. All'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

« *b-bis*) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La durata dell'incandidabilità di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 è pari alla durata prevista per l'incandidabilità dei deputati ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 5.

(Limiti all'assunzione di incarichi di Governo).

1. Non può ricoprire incarichi di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, chi si trova nelle condizioni di incandidabilità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge. Chiunque ricopre tali incarichi ha l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri attribuiti dalla legge per assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di incandidabilità da parte dei titolari di incarichi di Governo.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi che determinano l'incandidabilità per i deputati o per i senatori, emessi nei confronti di chi ricopre incarichi di Governo, sono comunicati, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

€ 1,00



16PDL0063620